

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] in qualità di legale rappresentante di [redacted] conveniva in giudizio [redacted] davanti il Tribunale di Milano per sentire accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo da parte del convenuto nel periodo 13.6.1986-6.7.2001 dell'immobile sito in [redacted] via [redacted], oggetto di contratto preliminare inter partes e per sentirlo condannare al pagamento dell'indennizzo e/o risarcimento del danno nell'importo di £. [redacted]

Si costituiva in giudizio il convenuto per eccepire l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto stante l'avvenuto rilascio dell'immobile fin dal dicembre 1987, l'insussistenza dei presupposti dell'azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., e la prescrizione dell'azione.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art.183 c.p.c., in assenza di parte attrice veniva espletata l'istruzione probatoria con l'assunzione delle prove orali dedotte.

Precisate, quindi, le conclusioni dalla sola parte convenuta la causa passava in decisione come in epigrafe.

### Motivi della decisione

La pretesa di parte attrice è rimasta sfornita di prova va pertanto rigettata.

Invero non è stato fornito alcun elemento probatorio a dimostrazione della circostanza relativa all'asserita occupazione dell'immobile inter parte da parte del [redacted] nel periodo dedotto in citazione.

Per contro all'esito dell'istruttoria orale è emerso che il convenuto, in possesso dell'immobile in virtù del contratto preliminare stipulato inter partes il 13.6.1986 secondo la

prospettazione di parte attrice, aveva rilasciato l'immobile fin dal dicembre 1987, ancor prima della dichiarazione del curatore del fallimento [redacted] di non subentro nel contratto.

Va infine osservato che la parte attrice si è disinteressata delle sorti del giudizio, non ha partecipato all'istruzione probatoria e non ha riproposto le conclusioni formulate nell'atto di citazione.

La mancata riproduzione in sede di precisazione delle conclusioni della domanda precedentemente formulata in citazione, unitamente alla condotta processuale adottata, sarebbero comunque elementi sufficienti a far presumere che la stessa sia stata abbandonata ( Cass. 27.1.1998 n. 788).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

### PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione così decide:

rigetta


la domanda

condanna

l'attore a rifondere alla parte convenuta le spese di giudizio, liquidate in € [redacted] per esborsi, € [redacted] per diritti, € [redacted] euro per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli oneri fiscali come per legge.

Milano, 15 luglio 2005

Il Giudice



Francesco d'Aleja

La presente

è in originale

Milano

